



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 31.12.2019

Oggetto: Proroga tecnica del servizio di pulizia

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 83 del 05/06/2014 è stata indetta la gara per l'affidamento, mediante procedura Me.Pa., del servizio di pulizia dell'Ente;
- il contratto di affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria Ecology Coop S.p.A. (CIG ZD00FA2974) è scaduto il 30 settembre 2017;
- con determinazione n. 115 del 21-09-2017 il succitato contratto di affidamento è stato prorogato fino al 30 aprile 2018;
- con determinazione n. 52 del 26-04-2018 il succitato contratto di affidamento è stato prorogato fino al 30 ottobre 2018;
- con determinazione n. 105 del 09-10-2018 il succitato contratto di affidamento è stato prorogato fino al 30 aprile 2019;
- con determinazione n. 45 del 19-04-2019 il succitato contratto di affidamento è stato prorogato fino al 30 giugno 2019;
- con determinazione n. 52 del 13-06-2019 il succitato contratto di affidamento è stato prorogato fino al 31 agosto 2019;
- con determinazione n. 61 del 28-08-2019 il succitato contratto di affidamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019;

EVIDENZIATO:

- che la giurisprudenza ha sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti di appalto degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (sentenza Tar Lazio no 1062 del 13/02/2006);
- che la sopracitata sentenza, in altri termini, chiarisce che la proroga tecnica del contratto determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione annessa all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale e, pertanto, gli istituti della proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano, conseguentemente, sia sul piano giuridico-concettuale, sia con riferimento alle ricadute effettuali (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9302 del 31/12/2003 e Sez. VI n. 1767 del 22/03/2002);



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

CONSIDERATO CHE:

- la proroga tecnica, trattandosi di una creazione giurisprudenziale che autorizza alla prosecuzione del contratto, è destinata ad evitare l'interruzione del servizio di una p.a.;
- il servizio di pulizia deve essere assicurato in maniera continua, per garantire l'igiene degli ambienti di lavoro;

CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2009, n. 2882, si è pronunciato su questo argomento, riconoscendo l'eccezionalità dell'istituto in esame, evidenziando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare lo strumento della proroga contrattuale unicamente quando sia necessario per assicurare la continuità al servizio pubblico e nelle more della ricerca del nuovo contraente;

DATO ATTO che non è stato possibile fino ad oggi procedere all'indizione di una nuova gara per il conferimento del servizio, per l'esiguità del personale in servizio, impossibilitato ad espletare il relativo procedimento per adempiere a procedure amministrative improrogabili, di fonte statale e regionale;

DATO ATTO che è in corso la procedura di gara per l'assegnazione del servizio;

PRESO ATTO di quanto sopra, e RITENUTO, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario ad individuare il nuovo contraente;

RITENUTO che ciò corrisponda ai criteri di convenienza, pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa;


VISTO che l'attuale soggetto affidatario del servizio, all'uopo interpellato in vie brevi, si è dichiarato disponibile alla proroga tecnica, ovviamente alle medesime condizioni e patti contrattuali previsti dalla convenzione già in essere;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:

1. DI PROROGARE TECNICAMENTE il contratto attualmente in essere con la ditta Ecology Coop S.p.A., affidataria del servizio di pulizia, fino al 30 giugno 2020, nelle more dell'affidamento del Servizio a nuovo contraente;
2. DI PRECISARE che la proroga del servizio di pulizia avverrà ai medesimi patti e condizioni della convenzione esistente (nello specifico senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Amministrazione)
3. DI DARE ATTO che si provvederà al più presto ad individuare il nuovo contraente.

Treviso, 31.12.2019



IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Santina Serenella Grande